



IL COORDINATORE

Bari, lì 25.03.2013

(modificato all'art. 6, 2° capoverso in data 18.06.13 come da delibera allegata del Consiglio del Dipartimento di Matematica.)

OGGETTO: TFA – regolamento didattico per l' A.A. 2011/2012
Classe di abilitazione A059

Art. 1 – Finalità ed obiettivi dei corsi di TFA

Il Tirocinio Formativo Attivo è un corso di preparazione all'insegnamento riservato ai soggetti di cui al D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, a conclusione del quale, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado e secondo grado.

Esso è finalizzato a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico – pedagogiche, metodologico – didattiche, organizzative e relazionali, necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente.

Art. 2 - Organizzazione didattica

Le attività in cui si articola il corso di tirocinio formativo attivo prevedono l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari (CFU), ripartiti secondo le seguenti tipologie:



IL COORDINATORE

- a) *insegnamenti di scienze dell'educazione* per un totale di 18 CFU di cui 6 CFU riservati alla didattica e pedagogia speciale rivolte ai bisogni speciali;
- b) *un tirocinio (indiretto e diretto)* di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, da svolgersi presso le istituzioni scolastiche, sotto la guida di un tutor e in collaborazione con il docente universitario relatore della relazione finale di tirocinio, con la quale si conclude l'attività di tirocinio nella scuola. Le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che comprende una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo. Almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità;
- c) *insegnamenti di didattiche disciplinari*, per un totale di 18 CFU, che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico;
- d) *laboratori pedagogico-didattici* indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.

Art. 3 - Requisiti di frequenza

La frequenza alle attività del tirocinio formativo attivo è obbligatoria. L'accesso all'esame finale di abilitazione è subordinato alla verifica della presenza ad almeno:

- 1) il 70% delle singole attività di "*scienze dell'educazione*" di cui all'art. 2 lettera a);
- 2) l' 80% delle singole attività di "*tirocinio*" di cui all'art. 2 lettera b);
- 3) il 70% delle singole attività di "*didattica disciplinare*" di cui all'art. 2 lettera c);
- 4) il 70% delle singole attività di cui all'art. 2 lettera d).

Art. 4 - Insegnamenti di scienze dell'educazione

Le attività di cui all'art. 2 lett.a) corrispondono agli insegnamenti di seguito riportati:

% di presenza	Insegnamento	CFU	Ore di attività didattica
---------------	--------------	-----	---------------------------



IL COORDINATORE

70%	Storia dell'educazione (M - PED/02) o Pedagogia generale (M - PED/01)	6	42
70%	Pedagogia Sperimentale, progettazione valutazione (M - PED/04)	6	42
70%	Pedagogia Speciale e didattica speciale (M - PED/03)	6	42

Art. 5 - Insegnamenti di didattiche disciplinari e laboratori pedagogico - didattici

Gli insegnamenti di didattiche disciplinari di cui all'art. 1 lettera c, svolti anche in ambiente laboratoriale, mirano a stabilire una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico, mentre i laboratori pedagogico didattici di cui all'art. 2 lett. d) sono indirizzati alla rielaborazione ed al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.

Obiettivo dei suddetti insegnamenti è quello di promuovere nei docenti l'acquisizione di metodologie didattiche finalizzate all'applicazione delle competenze disciplinari nell'attuale contesto scolastico, stabilendo una stretta connessione tra i contenuti disciplinari e l'approccio pedagogico - didattico.

In particolare, gli abilitati del TFA classe A059 devono:

- Possedere la visione della Matematica e delle Scienze Sperimentali come discipline di base del metodo scientifico capaci di fornire strumenti per interpretare fenomeni della realtà e della vita quotidiana; conoscere le Indicazioni Nazionali per il Curricolo relativi all'insegnamento in oggetto; aver acquisito solide conoscenze in didattica della Matematica e delle Scienze e possedere la capacità di proporre le varie tematiche nel modo più adeguato agli studenti della Scuola Secondaria di I grado e attraverso le metodologie didattiche opportune (problem solving, problem posing, cooperative learning, multimodalità, peer education).
- Gli argomenti a sfondo matematico, trattati nel corso del TFA per tale classe, riguardano la didattica della Matematica e delle sue applicazioni alle Scienze Sperimentali.
- La didattica dei temi fondamentali di Scienze della Terra, Biologia e Chimica sarà illustrata attraverso percorsi formativi connessi alle attività curriculari per consentire agli alunni di accostarsi e comprendere i fondamenti del mondo vivente sia vegetale che animale.



IL COORDINATORE

- La didattica laboratoriale chimico-fisica, mediante riflessione sugli aspetti fenomenologici, dovrà progettare e realizzare esperienze che rendano gli studenti consapevoli e in grado di padroneggiare i concetti relativi alle trasformazioni chimiche e fisiche e alla misura di grandezze

<i>Area di attività</i>	<i>% min di presenza</i>	<i>Attività didattiche</i>	<i>SSD</i>	<i>cfu</i>	<i>ore</i>
Didattiche disciplinari con laboratori e laboratori pedagogico-didattici	70%	LABORATORIO DI METODOLOGIE DIDATTICHE CHIMICO-FISICHE	CHIM/02 /03	3	21
	70%	LABORATORIO DI DIDATTICA DELLE SCIENZE GEOLOGICHE E GEOGRAFICHE	GEO/01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07	2	14
	70%	LABORATORIO DI DIDATTICA DELLA PETROGRAFIA E GEODINAMICA	GEO/01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07	2	14
	70%	LABORATORIO MORFOLOGICO	BIO/01 /05 /06 /07 /11	2	14
	70%	LABORATORIO FUNZIONALE	BIO/09 /10 /11	2	14
	70%	DIDATTICA DELLA MATEMATICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	MAT/01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09	3	21
Didattiche disciplinari con laboratori e laboratori pedagogico-didattici	70%	LAB. DI DIDATTICA DELLA MATEMATICA APPLICATA ALLE SCIENZE	MAT/01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09	2	14
	70%	LABORATORIO PEDAGOGICO DIDATTICO SULL'EDUCAZIONE SCIENTIFICA	MAT/ 04	2	14



IL COORDINATORE

Area di attività	% min di presenza	Attività didattiche	Cfu per attività	Cfu complessivi	Ore
Tirocinio a scuola	80%	Tirocinio diretto	12	19 di cui 3 CFU, dedicati ad alunni disabili	475 (di cui 75 ore dedicati ad alunni disabili)
	80%	Tirocinio indiretto	7		

In caso di riconoscimento di credito parziale, il monte assenze viene applicato alla percentuale di ore di frequenza residue.

Art. 6 - Tirocinio e relazione finale

Le attività di cui all'art. 2 lett. b) comprendono un tirocinio indiretto ed uno diretto per un totale di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, da svolgersi presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione.

L'attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attività. Alla stesura della predetta relazione, che costituisce tesi di fine corso, sono riconosciuti 5 Cfu per un totale di 125 ore. Della relazione finale di tirocinio è relatore un docente universitario che ha svolto attività nel corso di tirocinio e correlatore l'insegnante tutor che ha seguito l'attività di tirocinio. La relazione consiste in un elaborato originale che, oltre all'esposizione delle attività svolte dal tirocinante, deve evidenziare la capacità del medesimo di integrare ad un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell'attività svolta in classe e le conoscenze in materia psico-pedagogica con le competenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare e, in particolar modo, nelle attività di laboratorio.



IL COORDINATORE

Le attività di tirocinio di cui all'art. 2 lett. b) si svolgono con la collaborazione di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualità di:

- a) tutor coordinatori;
- b) tutor dei tirocinanti.

Ai tutor coordinatori è affidato il compito di:

- orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
- provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;
- supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto ed indiretto;
- seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.

L'incarico tutoriale ha una durata massima di quattro anni, non è consecutivamente rinnovabile ed è prorogabile solo per un ulteriore anno. L'incarico è soggetto a conferma annuale. Il suo svolgimento comporta un esonero parziale dall'insegnamento.

I tutor coordinatori rispondono, nello svolgimento dei loro compiti, al Consiglio di corso di TFA.

Il Consiglio di corso di TFA procede annualmente alla conferma o alla revoca dei tutor coordinatori sulla base dei seguenti parametri:

- a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;
- b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
- c) gestione dei rapporti con l'istituzione universitaria;
- d) gestione dei casi a rischio.



IL COORDINATORE

Esso può predisporre, per i tirocinanti, questionari di valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati possono essere utilizzati anche ai fini della conferma di cui sopra. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari sono pubblici.

Ai tutor dei tirocinanti è affidato il compito di:

- orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe;
- accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.

I docenti chiamati a svolgere i predetti compiti sono designati dai coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici preposti alle scuole iscritte nell'elenco di cui all'articolo 12 del D.M. 249/2010, tra i docenti in servizio con contratto a tempo indeterminato nelle medesime istituzioni e che ne abbiano fatto domanda.

Art. 7 - Riconoscimento crediti

Possono essere riconosciuti crediti alle seguenti categorie:

- a) ai sensi del D. M. 249/2010 art. 15, co. 13, iscritti che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni;
- b) ai sensi del D. M. 249/2010 art. 15, co. 17, iscritti in soprannumero ai corsi di TFA nella classe nella quale avevano superato la prova di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, si erano poi iscritti ed avevano in seguito sospeso la frequenza;
- c) iscritti già in possesso di un'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;
- d) iscritti che abbiano conseguito un'abilitazione sul sostegno (SOS) presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;



- e) iscritti in possesso di master universitari e/o dottorato di ricerca in discipline attinenti gli insegnamenti previsti nel piano di studi

Ai sensi dell'art. 15 co 13 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, il servizio prestato per almeno 360 giorni nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso cui si è iscritti vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi alle attività di tirocinio indiretto (3 Cfu) e diretto (7 Cfu) per un monte ore complessivo di 250 ore e 9 dei crediti formativi relativi agli insegnamenti di didattiche disciplinari ed ai laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.

Agli iscritti di cui alle lettere b), c) e d) sono riconosciuti i crediti per gli insegnamenti dell'area di Scienze dell'Educazione secondo la seguente tabella:

RICONOSCIMENTO CREDITI PER ABILITATI ED ABILITANDI SSIS PUGLIA

<i>Piano di studi SSIS - Ordinario</i>	<i>Settore scientifico disciplinare</i>	<i>Piano di studi TFA</i>	<i>Settore scientifico disciplinare</i>	<i>Credito Riconosciuto</i>	<i>Ore da recuperare</i>
Pedagogia Generale	M- PED/01	Pedagogia Generale	M- PED/01	Credito parziale pari a 4 cfu	12
Storia della Scuola e delle istituzioni educative	M- PED/02	Storia dell'educazione	M- PED/02	Credito parziale pari a 4 cfu	12
Docimologia	M- PED/04	Pedagogia sperimentale, progettazione valutazione	M- PED/04	Credito parziale pari a 3 cfu	21



IL COORDINATORE

RICONOSCIMENTO CREDITI PER ABILITATI ED ABILITANDI NELLE ATTIVITA' DI
SOSTEGNO SSIS PUGLIA

<i>Piano di studi SSIS - Sostegno</i>	<i>Settore scientifico disciplinare</i>	<i>Piano di studi TFA</i>	<i>Settore scientifico disciplinare</i>	<i>Credito Riconosciuto</i>	<i>Ore da recuperare</i>
Pedagogia speciale	M- PED/03	Pedagogia Speciale	M- PED/03	Credito totale pari a 3 cfu	0
Didattica Speciale	M- PED/03	Didattica speciale	M- PED/03	Credito totale pari a 3 cfu	0

Agli iscritti abilitati presso altre SSIS saranno riconosciuti i CFU dell'Area di Scienze dell'Educazione nella misura sopra indicata, qualora gli insegnamenti sostenuti presso la SSIS di provenienza abbiano la stessa denominazione, nonché lo stesso settore scientifico disciplinare degli insegnamenti indicati nel piano di studi del Tfa; nel caso in cui non si verifichino tali circostanze il riconoscimento sarà subordinato ad una valutazione specifica del programma svolto.

Il riconoscimento di master accademici e di dottorati di ricerca è subordinato alla circostanza che questi ultimi siano stati conseguiti in discipline attinenti e/o comunque funzionali all'insegnamento oggetto della classe di concorso cui si è iscritti.

A ciascun master può essere riconosciuto fino ad un massimo di 2 Cfu, mentre a dottorati si possono riconoscere fino a 6 Cfu; in ogni caso non è possibile riconoscere complessivamente più di 6 Cfu.

Compete al Consiglio di Corso di Tirocinio riconoscere i crediti formativi richiesti dagli studenti.

Art. 8 - Esame finale di abilitazione

Al termine dell'anno di tirocinio si svolge l'esame finale di abilitazione che ne costituisce parte integrante e che consiste:

a) nella valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio;



- b) nell'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione;
- c) nella discussione della relazione finale di tirocinio.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del decreto del MIUR 10 settembre 2010 n. 249, la Commissione è costituita da tre docenti universitari che hanno svolto attività nel corso di tirocinio, da due tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale ed è presieduta da un docente universitario designato dal dipartimento cui afferisce la classe di abilitazione.

La Commissione assegna fino ad un massimo di 30 punti all'attività svolta durante il tirocinio; fino ad un massimo di 30 punti alla prova di cui alla lett. b); fino ad un massimo di 10 punti alla discussione della relazione finale di tirocinio.

L'esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione di almeno 50/70.

Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, costituisce il voto di abilitazione all'insegnamento.

Art. 9 - Consiglio di Corso di tirocinio

La gestione delle attività del tirocinio formativo attivo è affidata al Consiglio di Corso di tirocinio, così costituito:

- tutor coordinatori;
- docenti e ricercatori universitari che in esso ricoprono incarichi didattici;
- due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, abilitati nella specifica classe di concorso o in classe affine;
- un rappresentante degli studenti tirocinanti.

Il presidente del Consiglio di corso è eletto tra i docenti universitari; il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.



IL COORDINATORE

Il Consiglio di corso di tirocinio cura l'integrazione ed il coordinamento tra le attività di cui all'art. 2, organizza i laboratori didattici disciplinari ed i laboratori pedagogico-didattici e stabilisce le modalità di collaborazione tra i tutor dei tirocinanti, i tutor coordinatori ed i docenti universitari.

Nelle more della costituzione del Consiglio di Tfa, i suddetti compiti sono esercitati dal Comitato Didattico Transitorio, di cui alla delibera del Senato Accademico dell' 8 febbraio 2013.

Art. 10 – Sospensione del dottorato di ricerca

Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, che siano ammessi al percorso di tirocinio formativo attivo ai sensi dell'art. 15 del D.M. 10 settembre 2010 n.249, possono effettuare l'iscrizione ai suddetti corsi, previa presentazione di istanza di sospensione del corso di dottorato per il periodo corrispondente, come deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 18 gennaio 2013.

Art. 11 – Sospensione del dottorato di ricerca

Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, che siano ammessi al percorso di tirocinio formativo attivo ai sensi dell'art. 15 del D.M. 10 settembre 2010 n.249, possono effettuare l'iscrizione ai suddetti corsi, previa presentazione di istanza di sospensione del corso di dottorato per il periodo corrispondente, come deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 18 gennaio 2013.

Prof. Michele PERTICHINO